

La sessione di lavoro che ho l'onore di moderare riguarda la deontologia e i rapporti dei COA con i CDD ed il CNF e l'esecuzione dei provvedimenti disciplinari interdittivi.

Vorrei subito farvi una premessa e una autodenuncia: violerò certamente l'art. 14 del nostro Codice Deontologico, il che non è un cattivo esordio dovendo parlare di deontologia. Ebbene, tale art.14 prevede un dovere di competenza e io, per l'appunto, non ho una particolare competenza in questa materia: in realtà avrebbe dovuto parlarvene la Consigliera Paola Carello che coordina il nostro gruppo di lavoro su questo argomento e che non ha potuto essere presente. Per fortuna ho alla mia destra la vicepresidente Consigliera Patrizia Corona che invece questa materia ben conosce per averla trattata anche in passato e che potrà darvi certamente una risposta puntuale a tutti i quesiti che voi potrete porre.

Come se non bastasse, oltre a violare i nostri principi deontologici, andrò anche fuori tema, ma il titolo della nostra sessione mi invita a farlo perché riguarda i rapporti tra le nostre istituzioni forensi: e così mi permetterò, se mi permettete di intrattenervi per 5 minuti, non di più, per trattare temi più squisitamente tecnici su questo tema straordinario che è la deontologia.

Credo sia stata una buonissima idea inserirla all'interno di queste giornate che sono dedicate ai temi istituzionali legati agli aspetti della nostra Legge Professionale.

Perché dico questo? Perché una delle frasi che spesso ripeto è che io non ho mai incontrato un avvocato bravo ma scorretto, se era scorretto non era neppure un bravo avvocato e allora vedere trattati congiuntamente i profili professionali contemplati dalla nostra legge con quelli della deontologia risponde a questo mio sentire.

Io penso che la deontologia sia il nostro collante, quel che tiene unita una professione che è molto sfaccettata: ci sono avvocati con redditi significativamente diversi, - il 7% di noi incassa il 50% di tutto il fatturato dell'Avvocatura italiana!; ci

sono studi strutturati con centinaia di avvocati in mono committenza, come oggi si dice, e parallelamente una realtà ancora preponderante di esercizio artigianale della nostra professione.

Qual è la forza che tiene insieme tante realtà diverse, che ci fa sentire e intendere quando ci incontriamo? Ebbene, io credo proprio che siano le nostre regole deontologiche.

C'è una considerazione che ho sempre considerata straordinaria: la deontologia non ci appartiene, non è qualche cosa che appartiene all'avvocato Napoli o a chiunque di noi, che può essere rinunciata, subendone ben inteso le conseguenze. Questo non è possibile perché, se io rinuncio, il danno non ricade soltanto su di me, le conseguenze non faranno capo soltanto sul rinunciante, ma colpiranno tutti noi.

La deontologia è qualche cosa che ci appartiene ma non è solo nostra, appartiene a tutti noi collettivamente. Ci sono dei bei versi del poeta inglese Donne del '500 inglese che, detto fra di noi, era anche avvocato: "Nessun uomo è un'isola compiuta in se stessa, siamo tutti un pezzo del continente". E poi chiude con quella frase meravigliosa che certamente conoscerete e che fulminò Hemingway: "Per questo non domandare mai per chi suona la campana: essa suona anche per te".

Ecco, la nostra deontologia è questo, non è una disciplina in cui possiamo rinchiuderci considerandola una cosa soltanto nostra, perché trattandone dobbiamo sempre rapportarci con gli altri. La deontologia non ci abbandona mai: anche quando abbiamo tirato giù la saracinesca del nostro studio, noi continuiamo ad essere vincolati ai nostri obblighi deontologici.

Non sono davvero molte le professioni che hanno un simile vincolo, ma questo significa anche che il ruolo che noi ci assegniamo e che la storia ci assegna è qualche cosa di speciale rispetto a tutte le altre professioni.

Sono convinto che una professione con poca storia e poca deontologia sia una piccola professione: nella nostra, la storia e la deontologia contano tantissimo, sono

un pezzo di noi stessi. Non possiamo mai dimenticarci di quello che succede accanto a noi e considerarci estranei alla realtà e alla società, dobbiamo essere partecipi di quanto nella storia avviene. Mi piace qui ricordare Calamandrei, il nostro primo Presidente dopo la Liberazione, che negli anni '50 andò a fare una lezione, credo, agli studenti di un liceo di Milano e quando uno studente gli chiese: “Ma scusi, perché mai un avvocato dovrebbe preoccuparsi di come va la giustizia, in fondo il rapporto di un avvocato è di natura privatistica con un cliente, deve preoccuparsi soltanto di tutelare i diritti di quest'ultimo”, gli rispose con quel suo accento indiscutibilmente toscano che mi piacerebbe che i miei amici in prima fila mi aiutassero ad imitare: “Vede, la sua domanda mi fa venire in mente la storia di quei due rematori in una galera sul mare in mezzo ad una terribile burrasca. Uno dei due dice all'altro “Oddio, mi sa che stavolta si vada a picco” e l'altro gli risponde “E che mi importa, non è mica mia la barca”.

Ecco, se noi non ci occupassimo di quel che accade intorno a noi faremmo proprio quello strano ragionamento del rematore e che Calamandrei aveva ricordato agli studenti.

Non bisogna dimenticare che nella nostra Costituzione c'è un articolo 54 che riserva il giuramento a quelle professioni che hanno una funzione particolare, una funzione ed un ruolo pubblici. E noi il giuramento come ben sapete lo rendiamo all'avvio del nostro lavoro.

Un'altra considerazione che, se mi permettete, vorrei farvi sulla deontologia, è che i nostri obblighi corrispondono ai nostri diritti che la professione vanta. Vi faccio subito un esempio a proposito dell'*indipendenza*: un avvocato che non sia indipendente non è un avvocato, quantomeno nel senso che noi attribuiamo a tale qualifica (io li ho conosciuti gli avvocati non indipendenti, prima della caduta del muro: ebbene, non avevano nulla a che fare con la nostra libera professione). L'indipendenza nostra non può essere messa in discussione, ma da questo diritto, deriva il nostro *obbligo* all'indipendenza, quell'obbligo che ci pone di rifiutare un mandato quando l'indipendenza può essere, o anche solo apparire, dubbia, quando può ravvisarsi un

conflitto di interesse o un interesse personale. Oppure pensiamo al segreto professionale: sarebbe il colmo che qualcuno potesse venire “a mettere il naso” nei nostri archivi. Ma questo è il diritto, a cui corrisponde il nostro obbligo di mantenere il massimo segreto su tutte le notizie che noi apprendiamo nel corso del mandato. Quest’obbligo ci fa dimenticare tutto quello che abbiamo saputo nei nostri uffici: a fine giornata la memoria scompare per poi riprendere miracolosamente vita la mattina successiva quando ci chiniamo nuovamente sui nostri dossier. A ogni nostro diritto quindi, sempre, corrisponde un nostro obbligo deontologico. Anche per quel che riguarda banalmente il nostro diritto a ricevere un corrispettivo per il nostro lavoro: tutti noi lavoriamo per guadagnare, ma tale diritto cede a fronte le ragioni del mandato professionale.

Vi voglio raccontare una vicenda. Quando ero Presidente a Torino è venuto da me un giovane avvocato, serio e preparato. Mi raccontò di avere assistito per un paio di anni una società in crisi e voi sapete che quando una società entra in crisi l’avvocato ritorna di moda e viene richiesto per ogni sorta di parere: ho perso e non ho perso il capitale sociale, che fine fanno le fideiussioni dei soci, posso cedere o non cedere un ramo d’azienda, quanto devo portare a debito un obbligo di firma e quant’altro. Naturalmente il nostro avvocato in questi due anni aveva lavorato bene per la società, ma purtroppo alla fine la crisi divenne insolvenza e l’amministratore gli chiese di presentare istanza di fallimento in proprio. Ovviamente in questi due anni lui non aveva emesso alcuna parcella per non appesantire una situazione già difficile e, quando la società fallisce, presenta insinuazione a fallimento per parecchie pratiche seguite, con significativi onorari. Il Curatore, vedendo queste insinuazioni gli dice: “Vedo che hai fatto un grosso lavoro e che le tue parcelle sono considerevoli: per poterle giustificare agli occhi del Giudice Delegato fammi avere per cortesia tutta la documentazione che è a loro sottesa, perché io possa spiegare l’attività resa e il suo valore”. Il nostro avvocato capì immediatamente che se avesse fatto quello che il Curatore gli chiedeva gli avrebbe portato sul tavolo bell’e pronta un’azione di responsabilità nei confronti dell’Amministratore, che era stato il suo cliente, il suo

referente, fino a pochi giorni prima, se non addirittura una bella azione penale per bancarotta. Sapete tutti con quale fantasia i nostri giudici penali sanno dirci che l'insolvenza era già evidente tempo e tempo prima e che quindi avremmo dovuto ben in anticipo chiedere la dichiarazione di insolvenza.

Nel caso del nostro avvocato torinese la divaricazione era chiarissima, lui era davanti ad un bivio: se avesse dato importanza predominante al suo diritto privatistico a ricevere un compenso avrebbe fatto quello che il Curatore gli chiedeva; se, viceversa e come naturalmente ha fatto, avesse dato ascolto alle ragioni del mandato e alla sua etica professionale non avrebbe potuto che distinguere da pratica a pratica ed insistere per l'ammissione al passivo soltanto con riferimento a quei fascicoli che, anche prodotti al Curatore, non avrebbero comportato effetti negativi su quello che fino a pochi gironi prima era il suo cliente.

Si vede dunque molto bene come convivano questi due aspetti, le due facce di una stessa medaglia: i nostri diritti ed i nostri obblighi deontologici.

Se voi guardate la storia della nostra deontologia potrete notare come essa si muova passo a passo con la nostra storia. Non voglio riportarmi alla nostra legge professionale dell'Ottocento, ma anche soltanto alla nostra del '33: non avevamo codici deontologici, andavamo avanti soltanto con un articolo di legge, e con le piccole prescrizioni di onore e decoro che erano contenute in tale legge professionale.

Poi l'Avvocatura è cresciuta, ma ancora nei primi anni '90 eravamo un quinto di quanti siamo ora, però già qualche cosa cambiava. Nel 1997 esce il primo codice deontologico scritto, con molte discussioni e critiche perché tutti dicevano che si trattava di un testo del tutto inutile, una fiera delle banalità. Banali sì per molti, ma non per tutti, per una professione che stava velocemente crescendo. Poi la professione è esplosa ed oggi siamo un numero assurdo e naturalmente dopo la Legge del 2012 e cioè del 2014 ci si rende conto che quel codice del 1997 che dava soltanto dei canoni di ordine generale non era più sufficiente per cui si pone mano ad un nuovo codice che naturalmente indica le esatte fattispecie e le relative sanzioni.

Questo avviene perché crescendo il numero l'Avvocatura ha perso un po' di omogeneità nella sua anima, nel senso che quel che era logico quando eravamo 50/60.000 e condiviso da tutti, non lo era più quando il nostro numero si era enormemente moltiplicato. E anche, il rapporto fra il codice con i suoi principi deontologici e la nostra legge professionale è profondamente mutato: una volta da una parte c'era Antigone con la sua legge morale e quella degli dèi, dall'altra Creonte, con la norma dello Stato, e la separazione era ben chiara.

Oggi non è più così, se l'art. 3 della nostra Legge n. 247 ripercorre uno per uno tutti gli obblighi deontologici che sono contenuti nel nostro codice, anzi, per la verità ce n'è ancora uno che viene trattato separatamente che è quello dell'obbligo dell'aggiornamento professionale. Vi devo confessare che, se questo obbligo non viene adempiuto dall'avvocato (ed è un obbligo di legge), mi chiedo se l'avvocato abbia diritto a quel compenso che la Legge e il nostro Codice gli riconosce.

Concludo raccontandovi di un giudice torinese, un bravo giudice, che andando in pensione ha scritto un libro come fanno molti dei nostri amici magistrati (ma anche gli avvocati non sono da meno). In questo libro l'autore sviluppa un'osservazione che mi ha sempre molto colpito: "In questi anni sono passati davanti a me decine di migliaia di persone, avvocati, parti, testimoni, periti e quant'altro e io di loro ~~essi~~ non mi ricordo, non posso ricordarmi, perché sono un numero infinito. Ma loro di me si ricordano benissimo, perché io rappresentavo colui che amministrava la giustizia, ero *il Giudice*. Andando a casa loro avranno trasmesso ai loro famigliari, ai loro amici, l'immagine del *Giudice*, non di me di cui magari non ricordavano il nome, ma del Magistrato che amministrava la giustizia. E allora, se io avrò dato una buona impressione di me come di colui che si era studiato le carte, che era cortese ed interessato al loro caso, ne risalterà l'idea di una giustizia seria, di un effettivo servizio utile alla comunità. Se invece io sarò stato arrogante, supponente e avrò mostrato superficialità e disinteresse, l'immagine riportata sarà stata quella di una Magistratura altrettanto arrogante e supponente".

Ebbene, per noi è la stessa cosa.

Se avremo mostrato interesse soltanto a un nutrito fondo spese piuttosto che agli aspetti umani dei casi dei nostri assistiti - e ogni caso è importante per i nostri clienti in quanto ci vengono affidati i loro beni più cari - verrà trasmessa l'immagine di un'avvocatura avida e distaccata. Se invece avremo mostrato di avere guanti deontologici particolari nel trattare di volta in volta le vicende e problemi dei nostri clienti, dimostreremo di avere l'umiltà di studiare il fascicolo come merita, e si trasferirà un'idea positiva non dell'avvocato Napoli ma dell'Avvocatura tutta.

Bene, credo che io qui possa fermarmi, anche perché non so se in Toscana o in qualche altra delle nostre regioni si dice che chi parla troppo d'etica poco la pratica: non voglio certamente fare questa parte e vi ringrazio davvero di cuore della vostra attenzione.